

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE RAFFAELE MERCOGLIANO E.T.S.".

ART. 2) SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Casamarciano (NA) alla via Santa Maria del Plesco n.35, presso l'ex Chiesa "Santa Maria del Plesco".

ART.3) SCOPO, FINALITÀ ED ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e precisamente:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche con finalità educativa, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - promozione e diffusione, con finalità di studio, divulgazione, educazione, formazione, didattica ed arricchimento culturale, della conoscenza della rigenerazione urbana e del riuso degli spazi, anche grazie ad un approccio di valorizzazione dell'arte contemporanea, delle performing arts, della creatività giovanile, sviluppando interazioni con altri settori disciplinari e nei diversi contesti sociali, con particolare riferimento ad aree interne e periferie urbane, nelle prospettive e nuove frontiere delle conoscenze e delle tecnologie;
 - attuazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e della legge in generale;
 - sostegno e collaborazione con enti pubblici, privati e del privato sociale nella promozione di programmi e azioni di riuso/rigenerazione urbana;
 - promozione della cultura dell'artigianato come valore fondamentale delle nuove realtà economiche al fine di sviluppare la sensibilità di Enti Pubblici e Privati nonché della Comunità attraverso l'utilizzo ed il riutilizzo dei materiali in direzione della green economy e dell'economia circolare;
 - realizzazione di percorsi formativi e professionalizzanti in tema di professioni, arti e mestieri;
 - promozione e realizzazione di attività permanenti di studio, formazione, divulgazione, pubblicazione (editoriale, multimediale e video);
 - svolgimento di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale o religioso;
 - organizzazione di dibattiti, seminari di studi, convegni, esposizioni, mostre, festival, rassegne, eventi, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, al fine di promuovere le finalità prima richiamate;
 - sostegno e collaborazione nella realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;
 - promozione e realizzazione delle massime correlazione ed integrazione con gli altri enti ed istituzioni culturali presenti sul territorio nazionale, che si occupano di attività simili;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.
- La Fondazione può, altresì, svolgere, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, tutte le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; tra le altre, potrà:
- stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione medesima;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri (potendo provvedere anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti), e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il Pubblico;
 - erogare premi e borse di studio;
 - svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o

indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web, con esclusione delle attività riservate per legge;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle alle prime direttamente connesse. In conformità ad esse, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla normativa di settore, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie.

ART. 4) DURATA

La durata della Fondazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento per le cause di legge e di statuto.

ART. 5) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, per il perseguimento dei fini statutari e per garantirne il funzionamento, è costituito da:

a) fondo di dotazione, intangibile, costituito da:

- conferimenti in denaro inizialmente versati dal fondatore e risultanti dall'atto costitutivo;
- beni mobili ed immobili che potranno essere conferiti alla Fondazione o acquisiti a qualsiasi titolo dalla stessa dal Fondatore, dai membri della Fondazione o da terzi e specificamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione del patrimonio;
- elargizioni e/o liberalità e/o donazioni e/o lasciti fatte da enti o privati, nonché ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- accantonamenti a riserva deliberati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;

b) fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio minimo della Fondazione è strumentale al mantenimento della personalità giuridica. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Fondazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Il Fondo di Gestione della Fondazione può essere ulteriormente incrementato:

- a) da donazioni e/o liberalità e/o elargizioni e/o lasciti e/o contributi speciali versati da terzi per il raggiungimento di tutte od alcune specifiche finalità della Fondazione, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- b) dalle somme derivate dalla eventuale alienazione di beni mobili e/o immobili, facenti parte del patrimonio della Fondazione. In caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività di interesse generale.

Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle attività statutarie e quelle ad essa connesse.

Ai sensi dell'articolo 8 d.lgs. 117/2017:

- il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n.81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il patrimonio iniziale è costituito dalla somma di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) risultante dai conferimenti in denaro eseguiti dai soci fondatori.

ART.6) ESERCIZI FINANZIARI E BILANCIO

Ogni esercizio termina il 31 dicembre.

Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige per l'approvazione il bilancio economico di previsione per l'anno successivo e, salvo diverse disposizioni di legge, entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno.

A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.

Qualora la Fondazione, superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.

ART.7) DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire ai soci utili ed avanzi di gestione nonché altri fondi o riserve.

ART.8) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Ente deve dotarsi dei libri sociali obbligatori, e precisamente:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART.9) MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono Partecipanti alla fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere che partecipino al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei modi stabiliti dallo statuto.

ART.10) ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei soci;
- il Segretario generale;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione per conto e nell'interesse della Fondazione.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in

carica cinque anni e sono rieleggibili.

ART.11) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente viene eletto a maggioranza di voti dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti.

Il Presidente della Fondazione dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente della Fondazione sono attribuiti i seguenti specifici poteri:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e davanti a qualsiasi autorità, ivi incluse quelle giudiziaria e amministrativa, nazionale e estera, ordinaria e speciale, in qualunque procedura, grado e sede, con i più ampi poteri, all'uopo nominando procuratori alle liti e avvocati;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) con la collaborazione del Segretario generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le iniziative che vengono deliberate, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

e) esercita i poteri previsti dallo statuto e quelli che il Consiglio delegherà in via generale ovvero di volta in volta;

f) può nominare procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti.

In caso di comprovata urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo organo collegiale nella prima riunione successiva, che deve essere convocata dal medesimo Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Presidente della Fondazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui in prosieguo.

ART.12) VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Vicepresidente è nominato in sede di costituzione della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento del Presidente.

ART.13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due o cinque membri. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo dal Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione questi potranno essere sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il mandato dei membri subentrati scadrà con la scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

Possono essere nominati Consiglieri soggetti professionalmente qualificati e personalità che si sono distinte nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione, le cui condotte sono state ispirate all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 Codice Civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano, altresì le disposizioni di cui agli articoli 2390 e 2391 del codice civile.

I Consiglieri all'atto di accettazione della carica devono dichiarare di possedere i requisiti di onorabilità, di non vertere nelle cause di ineleggibilità o decadenza previsti nel presente statuto e di accettare lo Statuto ed i regolamenti interni.

Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per partecipare alle adunanze consiliari.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, almeno una volta ogni sei mesi, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo telefax o posta elettronica ovvero, nei casi di motivata urgenza, con telegramma, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei Consiglieri in carica, oppure di un solo consigliere nel caso il consiglio sia composto da due consiglieri, con l'indicazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e, in caso di omessa regolare convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e dell'organo di controllo o del Revisione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi di delibere all'unanimità previsti nel presente statuto, ovvero nell'ipotesi di delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione con soli membri che decidono per l'unanimità.

Le delibere devono essere verbalizzate in apposito libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo e conservato a cura dell'organo amministrativo presso la sede legale ovvero quella operativa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovino il Presidente della Fondazione, e il Segretario generale, onde consentire la verbalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre a svolgere il ruolo di supporto all'opera del Presidente della Fondazione, ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto ad altro Organo.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, provvede a:

- a) attuare gli obiettivi e gli indirizzi espressi dal Fondatore Originario e contenuti nello statuto, approvare gli indirizzi strategici della Fondazione ed i programmi generali e particolari delle attività nonché a curare la gestione economico-finanziaria della Fondazione;
- b) redigere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) adottare le modifiche statutarie della Fondazione;
- d) deliberare la modifica della sede legale all'interno dello stesso Comune, nonché istituire, modificare e/o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, in Italia o all'estero;
- e) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale attribuendone i relativi compiti;
- f) nominare e revocare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- g) assumere e licenziare il personale dipendente, stipulare accordi con collaboratori esterni e determinarne il trattamento giuridico ed economico nel rispetto dei vincoli di cui alla normativa di tempo in tempo vigente;
- h) approvare il regolamento per il funzionamento della Fondazione;
- i) deliberare in ordine all'accettazione di contributi, elargizioni, donazioni, e lasciti;
- l) deliberare il compenso dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, ove previsto;
- m) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni adempimenti ad alcuni componenti del Consiglio o a persone esterne al Consiglio o alla Fondazione, fissandone i limiti economici e temporali.

ART.14) L'ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE

L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori Originari, Sostenitori ed Onorari e viene presieduta dal Presidente della Fondazione.

I Fondatori della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori **Originari**;
- Fondatori **Sostenitori**;
- Fondatori **Onorari**.

Le ragioni del loro concorso devono essere in linea con le finalità culturali della Fondazione.

È **Fondatore Originario** esclusivamente colui che ha partecipato all'atto di costituzione della Fondazione.

Può diventare Fondatore Sostenitore ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica o giuridica od ente, che successivamente alla costituzione, venga cooptato dall'Assemblea e rispetti le seguenti condizioni:

- venga proposto dai Fondatori Originari;
- apporti alla Fondazione un importo non inferiore ad euro 200,00 (duecento e zero centesimi) per anno.

Lo status di Fondatore Sostenitore viene acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo indicato.

Per apporto si intende qualsiasi erogazione o contributo a favore della Fondazione, spettando in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione della Fondazione determinare l'impiego e la destinazione delle risorse.

Coloro che hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i versamenti ed i contributi versati né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

A cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene tenuto il Registro dei Soci Fondatori Originari e Sostenitori sul quale verranno anche annotati i termini di cui sopra con particolare riguardo alla consistenza degli apporti e dei contributi versati alla Fondazione.

L'Assemblea può attribuire la qualifica di Fondatori Onorari a persone fisiche

e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo in cui opera la Fondazione.

I Fondatori Onorari vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Fondatore Onorario è di carattere onorifico, non determinando alcun obbligo di contribuzione a favore della Fondazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- attribuisce la qualità di Fondatore Sostenitore;
- esprime pareri consultivi non vincolanti in merito al bilancio preventivo e consuntivo;
- esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il compenso dell'organo di controllo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. Viene convocata e presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata, in prima o seconda convocazione a mezzo posta elettronica sull'indirizzo pec e l'avviso (che deve assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dal Fondatore e che risulti riportato nel libro dei Fondatori.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.

In occasione dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Fondatori con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera con la maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e l'Organo di Controllo se nominato.

Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali spetta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia Amministratore, membro dell'Organo di Controllo ovvero un dipendente della Fondazione.

Il diritto di voto si esercita in modo palese e spetta nei termini seguenti:

- ai Fondatori Originari in ragione di cinque voti ciascuno;
- i Fondatori Sostenitori non hanno diritto di voto;
- i Fondatori Onorari non hanno diritto di voto.

Il voto in assemblea può essere espresso per delega rilasciata ad altro Fondatore. Un Fondatore può ricevere deleghe ed esercitare i diritti di voto al massimo per due Fondatori deleganti.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio:

- disciplina la presentazione delle candidature alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- disciplina il procedimento per la revoca degli eletti.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o su invito del Presidente o del Vicepresidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili dai presenti all'Assemblea. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea non possono avere ad oggetto la sostituzione o la revoca dei soci Fondatori Originari.

Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di legge.

ART.15) SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica di Segretario Generale, nel rispetto della disciplina di legge vigente, in particolare con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.16) ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, primo comma, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministratore, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.17) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

La Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

ART.18) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È escluso, in ogni caso qualsiasi distribuzione di utili o rimborso ai soci.

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà dei soci fondatori;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

ART.19) ESCLUSIONE E RECESSO DEI FONDATORI

I **Fondatori Originari** non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano con dolo contro gli interessi della Fondazione, mantengano dolosamente una condotta incompatibile con gli Organi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione o in tutti i casi di grave violazione dello Statuto.

I **Fondatori Sostenitori** possono essere esclusi nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, mantengano una condotta incompatibile con gli Organi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione e in tutti i casi di grave violazione dello Statuto.

Il mancato versamento del contributo annuale del Fondatore Sostenitore determina la perdita del relativo status.

L'esclusione di un Fondatore deve essere proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei diritti di voto.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo ex lege per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Onorari possono recedere dalla Fondazione in ogni momento fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

ART.20) DISPOSIZIONI FINALI

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e,

in quanto compatibili, dal codice civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.